

TRIBUNALE DI BARI

Quarta Sezione Civile - Sezione Fallimentare

I Giudici della Sezione,

all'esito di riunione ex art.47 quater, R.D. 30/1/1941, n.12,

considerato che la riforma della legge fallimentare del 2006 (d.lgs. n. 5/2006) e il D.Lgs n.14/2019, al fine di agevolare la celere definizione delle procedure fallimentari, ora di liquidazione giudiziale, contemplano la possibilità di chiusura delle stesse nonostante la pendenza di giudizi (art. 118, co. 2, ult. 3 periodo l.fall./234 CCI);

ritenuto opportuno dettare indicazioni sulle modalità operative di tale ipotesi di chiusura e sui relativi adempimenti;

INVITANO I CURATORI

- a) a verificare i procedimenti alla cui chiusura osti la sola pendenza di giudizi attivi, anche in caso di possibilità di soddisfo solo parziale dei creditori prededucibili, relazionando sul punto al G.D.;
- b) in caso di assenso del G.D. alla chiusura, a procedere con le seguenti modalità: 1) deposito del conto, ai fini dell'approvazione; 2) richiesta di liquidazione del compenso del Curatore; 3) richiesta di accantonamento prudenziale delle somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, da indicare specificamente; 4) riparto dell'attivo conseguito e disponibile, con indicazione nel piano di riparto finale delle modalità di distribuzione delle ulteriori risorse eventualmente acquisite dalla prosecuzione dei giudizi e dell'eventuale residuo delle somme accantonate.

SEGNALANO

- a) che l'ultrattività della legittimazione del Curatore deve ritenersi estesa all'azione esecutiva;

- b) che la chiusura anticipata ex art. 118, comma II., L.F. non può essere adottata nell'ipotesi di giudizi con finalità recuperatoria di beni da liquidarsi successivamente;
- c) che la liquidazione dei compensi in favore dei difensori della procedura sarà effettuata secondo la disciplina del D.M.55/2014 o quella temporalmente vigente, con applicazione, di regola, dei parametri medi in caso di esito favorevole per la procedura e, in caso contrario, minimi, salvo più favorevole accordo per la procedura;
- d) che il Curatore potrà avanzare richiesta di compenso integrativo in caso di incremento dell'attivo, da cui consegua significativo scostamento rispetto a quanto già riconosciuto;
- e) che, con il provvedimento di chiusura, il Tribunale adotterà le ulteriori prescrizioni, inerenti la persistente iscrizione della società nel Registro delle Imprese, il mantenimento della partita iva della società, del codice fiscale, del conto corrente e dell'indirizzo PEC della procedura, il deposito di relazioni periodiche sullo stato del contenzioso, la redazione di progetto di riparto supplementare, senza necessità di ulteriore rendiconto, fermo restando l'obbligo di indicazione nelle premesse di tale progetto delle entrate e delle uscite.


Mandano alla Cancelleria per la pubblicazione sul sito del Tribunale e la comunicazione agli Ordini professionali di Bari degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Bari, 6.10.2022

I Giudici della Sezione Fallimentare

dott.ssa Raffaella Simone 

dott.ssa Assunta Napoliello 

dott. Michele De Palma 

dott.ssa Paola Cesaroni 

dott.ssa Laura Fazio 

dott. Giuseppe Marseglia 

dott.ssa Carlotta Soria 